



COMUNE DI PETROSINO

Provincia Regionale di Trapani

Tel. 0923 985500 - Fax 0923 731706

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 3 DEL 05-02-2018**

,li 05-02-2018

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 3 DEL 05-02-2018

Oggetto: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 85 DEL TULPS -- CARNEVALE 2018 --

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di febbraio, il Sindaco **Giacalone Gaspare**

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 2 del 12/01/2018 avente ad oggetto: Manifestazione Carnevale 2018 – Atto di indirizzo;

VISTE le Ordinanze della P.M.: - n° 01 del 24/01/18; n. 02 e n. 03 del 29/01/18, ai sensi dell'art. 7 del C.d.S. per la disciplina della circolazione veicolare;

VISTI "Nulla Osta prot. nn.1430 del 22/01/18 e n. 1505 del 26/01/18 rispettivamente per la sfilata dei carri allegorici lungo le vie comunali e per l'occupazione di suolo pubblico per giostre, spettacoli viaggianti, villaggio del gusto da svolgersi sulle vie cittadine dal 08 al 18/02/18;

RILEVATO che, durante il periodo di Carnevale nel territorio comunale vengono abitualmente vendute ed usate bombolette spray atte a spruzzare liquidi o sostanze schiumose o di altra consistenza, i cui effetti recano sovente seri inconvenienti agli occhi ed alla respirazione delle persone, soprattutto se spruzzati sul viso;

RILEVATO, altresì, che spesso viene fatto un uso indiscriminato di altri oggetti quali bastoni di gomma e/o di plastica, martelli di gomma piuma e simili, petardi e castagnole, pistole ad acqua, i quali possono recare danno e molestia alle persone;

CONSIDERATO che, per tali motivi, negli anni scorsi vi sono stati reclami e lamentele da parte di cittadini, vittime di un uso incontrollato delle predette bombolette, bombette, bastoni, martelli, nonché di pistole ad acqua;

RITENUTO, altresì, per le stesse motivazioni vietare la vendita per asporto di bevande, in particolare alcoliche in contenitori di vetro, latta o plastica da parte di esercizi commerciali, laboratori artigianali anche con distributori automatici, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

RITENUTO, pertanto di dover vietare sul territorio di Petrosino, in occasione delle manifestazioni del Carnevale 2018, la detenzione per la vendita, la vendita e l'utilizzo degli oggetti sopra descritti, al fine di tutelare la pubblica sicurezza ed incolumità durante lo svolgimento delle manifestazioni del Carnevale Petrosino, con le sfilate di carri allegorici;

VISTO l'art.85 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n°773, e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che: "E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza, prevedendo anche le relative sanzioni per i contravventori;

VISTO l'art.151 del R. D. 6 maggio 1940, n° 635, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n°773, delle leggi di Pubblica Sicurezza", il quale stabilisce:

- a) - il divieto di portare armi o altri strumenti atti ad offendere;
- b) - il divieto di gettare materie imbrattanti o pericolose;
- c) - il divieto di molestare le persone;
- d) - l'obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;

RITENUTO quindi opportuno, nel periodo di svolgimento del Carnevale 2018, autorizzare lo svolgimento delle manifestazioni del Carnevale e l'uso della maschera nei luoghi aperti al pubblico, sotto la stretta osservanza di alcune prescrizioni finalizzate a tutelare la sicurezza delle persone durante le manifestazioni di pubblico spettacolo temporaneo, in occasione del periodo di svolgimento dei festeggiamenti carnevaleschi;

RITENUTO di dover vietare ogni e qualsiasi forma di vendita ambulante nel circuito interessato dalla sfilata dei Carri, anche su aree private e prospicienti la pubblica Via, oltre che per motivi di circolazione veicolare anche per motivi di sicurezza, tranne le postazioni individuate da questa P.A.;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267, articolo 54, comma 1, lettera B, e ravvisata la propria competenza ad emettere il presente provvedimento;

VISTO l'art. 2 lett. b) ed e) del D.M. del 05/08/2008, secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscano la fruibilità e lo scadimento della qualità o che turbano gravemente il libero utilizzo, la fruizione e l'accesso agli spazi pubblici;

VISTO il vigente T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n°773, e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n°635 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Durante il periodo dei festeggiamenti del Carnevale 2018, a partire da **SABATO 10 Febbraio, con termine 13 Febbraio c.a.**, sull'intero territorio comunale, in occasione delle manifestazioni carnevalesche e delle sfilate dei carri allegorici, è consentito l'uso della maschera nei luoghi aperti al pubblico. Dovranno essere osservate, pertanto, da chiunque, anche privo di maschera, le seguenti prescrizioni e divieti:

- a) **divieto di vendita di bevande alcoliche per asporto in contenitori di vetro, latta e plastica;**

b) divieto di vendita e/o uso di bombolette spray atte a spruzzare liquidi o sostanze schiumose o di altra consistenza;

c) divieto di portare armi o altri strumenti atti ad offendere;

d) divieto di gettare materie imbrattanti o pericolose;

e) divieto di molestare le persone;

f) obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;

g) *Divieto di fare uso di alcool e/o bevande super alcoliche durante l'intero tragitto;*

h) Divieto di ogni e qualsiasi forma di vendita di commercio ambulante e/o forme di allestimento di luna park e/o simili all'interno del circuito ove si svolgerà la manifestazione nonché su aree private prospicienti la pubblica Via, tranne se non debitamente autorizzate da questa Amministrazione con separato atto.

A chiunque contravviene a quanto statuito dalla presente Ordinanza, verranno applicate le sanzioni previste dall'art.85, comma 4, del R.D. 18 giugno 1931, n°773, testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali concorrenti, eventualmente accertati.

Si da atto che:

- la presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.
- il presente provvedimento sarà notificato, oltre che ai responsabili dei Carri Allegorici, al Comando Polizia Municipale di Petrosino, alla locale Stazione C.C., al Commissariato di P.S. - Marsala - , alla Questura di Trapani, ognuno per le rispettive competenze nonché al Sig. Prefetto di Trapani.

Contro la presente Ordinanza è ammesso :

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Trapani entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Regione Sicilia.-

Avvertenze:

ai sensi del comma 4 dell'art.3 della legge 07.08.1990 n°241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso:

- *Giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art.2 lett.b) e art.21 della legge n° 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni sessanta dalla data della scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;*
- *Straordinario al Presidente della Regione entro 120gg. Decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;*

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Giacalone Gaspare

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 05-02-2018 al 20-02-2018

Cron. n. 116

Lì 05-02-2018

Copia conforme all'originale.

Lì 05.02.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Andrea Giacalone)

